

**Prot. 1606/2023/AR/g del 25/9/2023**

---

## **OSSERVAZIONI AL DCO 341/2023/R/GAS**

### **AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN TEMA DI GARANZIE**

---

## **Osservazioni generali**

Si concorda con gli obiettivi generali espressi dalla consultazione in oggetto, ovvero quelli di uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie del servizio di distribuzione del gas naturale, migliorare la coerenza tra le garanzie prestate dall'utente e l'esposizione dell'impresa di distribuzione, aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente ed incentivare la regolarità dei pagamenti.

Gli interventi di rafforzamento del sistema di garanzie, dei pagamenti e degli inadempimenti rappresentano infatti un passo fondamentale per il settore della distribuzione del gas naturale, sottoposto nel corso della recente crisi dei prezzi energetici a notevoli sollecitazioni economico-finanziarie che hanno chiaramente mostrato la necessità di interventi regolatori orientati a promuovere l'erogazione del servizio in condizioni di efficienza e di minore rischio finanziario possibile, anche a tutela degli utenti che adottano i comportamenti virtuosi.

Si invita a promuovere ulteriori momenti di confronto tramite tavoli tecnici che possano prevedere, in tempo utile rispetto alla decorrenza del provvedimento finale, valutazioni circa la concreta operatività delle nuove norme in fase di definizione, con l'obiettivo di fare emergere possibili criticità non ancora considerate. Si ritiene necessario quindi una tale fase di confronto (se non si intende procedere con una nuova consultazione a valle della presente) per meglio delineare una serie di elementi di dettaglio presenti nel CADE e non introdotti nel documento posto in consultazione, onde evitare spazi di indeterminatezza che potrebbero vanificare gli obiettivi di uniformità ed efficacia che la nuova regolazione intende perseguire.

Si ravvisa inoltre l'opportunità di introdurre, analogamente a quanto già previsto per il settore elettrico, un meccanismo di reintegrazione ai DSO dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per oneri generali di sistema ed oneri di rete (del. 119/2022/R/eel).

In termini di entrata in vigore del meccanismo revisionato, al fine di consentire alle imprese distributrici di procedere con le necessarie implementazioni ai sistemi informativi, si ritiene necessario che la delibera venga emessa entro il 31.3.2024, per l'entrata in vigore della nuova regolazione a decorrere dall'anno termico 2024-2025.

Si vuole inoltre evidenziare che l'insieme delle modifiche illustrate determina costi emergenti (in termini di adeguamento dei sistemi e di nuovi processi). Pertanto, è importante che tali nuovi costi siano adeguatamente e correttamente considerati nella determinazione del costo riconosciuto agli operatori della distribuzione.

Si riportano di seguito le osservazioni ai singoli quesiti della consultazione.

### **Osservazioni specifiche**

**Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?**

**Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?**

**R1.** Si condivide tale proposta, in quanto il versamento di una garanzia idonea dovrebbe essere formalmente considerata come condizione indispensabile ai fini della stipula del contratto di distribuzione e del relativo accesso alla rete. Si raccomanda, tuttavia, di inserire tale modifica all'interno di una revisione del processo di accreditamento e primo accesso alla rete di distribuzione di gas che, attraverso una divisione dei compiti tra gli attori coinvolti, consenta la più semplice e fluida ammissione del nuovo utente presso la rete di proprio interesse commerciale (i.e. centralizzando presso il SII tutte le verifiche utili alla gestione del primo accesso).

**R2.** Si concorda con la necessità di stabilire in maniera puntuale la periodicità delle verifiche di adeguatezza delle garanzie, in quanto tale basilare attività richiede un'opportuna regolazione. Si richiede tuttavia di individuare tempistiche di controllo che non siano sovrapposte a quelle già previste per il settore elettrico, in quanto l'eventuale concomitanza dei controlli da effettuare nei due settori comporterebbe il rischio di aggravii amministrativi e gestionali per le numerose imprese che svolgono sia distribuzione di energia elettrica sia del gas naturale, come anche per gli Utenti della Distribuzione, i quali operano per la quasi interezza sia nel settore gas che in quello elettrico. Qualora vi fosse una simultaneità dei controlli, la mole di lavoro (invio massivo di PEC, richiesta da parte degli UdD delle garanzie agli istituti di credito, ed altre attività) potrebbe risultare difficilmente gestibile, pertanto si invita a stabilire per il settore gas un timing di verifica asincrono rispetto a quello previsto per il settore elettrico. Infine, rispetto alle tempistiche prospettate nel documento

di consultazione si sottolinea la necessità di meglio esplicitare il concreto funzionamento e l'interazione tra le verifiche trimestrali e l'adeguamento semestrale dell'importo della garanzia per tener conto della stagionalità; secondo quanto genericamente prospettato nel documento, infatti, sembrerebbero al momento emergere potenziali sovrapposizioni e incongruenze tra le diverse fasi del processo. Si invita, pertanto, a prevedere una procedura di ottimizzazione di tutti gli adempimenti connessi alle variazioni nel tempo della garanzia prestata.

**Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?**

**Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?**

**R3.** La perdita del diritto a ricorrere al rating o alla parent company guarantee potrebbe derivare da un mutamento della situazione di solidità economico-finanziaria dell'utente del servizio, in esito ad esempio ad un downgrade del proprio rating o di quello della relativa società controllante. Ciò induce, per motivi cautelativi circa lo stato dell'utente, ad auspicare la previsione di tempistiche non eccessivamente dilatate per la sostituzione delle garanzie. Si invita pertanto a non superare, come riferimento temporale, quantomeno gli attuali 10 giorni lavorativi previsti dal par. 7.1 CRDG ai fini della presentazione delle garanzie a valle della relativa richiesta.

**R4.** Si ritengono condivisibili le tempistiche individuate nel documento, ma si coglie l'occasione per evidenziare che è ampiamente diffusa la prassi di non effettuare la comunicazione prevista al paragrafo 7.1 del CRDG, generando pertanto dei ritardi nella possibilità del DSO di procedere ad una adeguata copertura della sua esposizione finanziaria. Sarebbe utile, pertanto, prevedere specifici flussi per la comunicazione, da parte degli utenti, della perdita del diritto ad usufruire di una garanzia reputazionale.

**Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?**

**Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?**

**Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?**

**Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?**

**R5.** L'introduzione del requisito di adempimento dei pagamenti, orientato a promuovere la necessaria coerenza tra il comportamento virtuoso dell'utente e l'aspirazione a ricorrere al rating od alla parent company guarantee qualora ne avesse diritto, costituisce un rafforzamento dei livelli di controllo complessivi, in linea con l'opportunità di prevedere adeguata selettività nel ricorso alle garanzie reputazionali. Si condivide pertanto tale proposta. Si concorda anche con quella di estendere il requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, nel rispetto dell'equipollenza ai rating minimi già previsti dal CRDG.

**R6.** Si condivide quanto proposto, anche in ottica di convergenza con quanto previsto nel settore elettrico, in quanto la clausola costituisce un elemento di potenziale discriminazione per alcuni operatori che non troverebbe valide giustificazioni e che nasce da una classificazione poco coerente con le strutture societarie diffuse nel settore energetico.

**R7.** In un'ottica di maggiore affidabilità del meccanismo, nonché di allineamento e coerenza rispetto al sistema di garanzie attualmente previsto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, si ritiene che anche il livello di puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente debba essere considerato come ulteriore aspetto

da valutare ai fini dell'accesso e del mantenimento delle garanzie reputazionali. Si potrebbero ad esempio considerare una congrua soglia massima di giorni di ritardo nei pagamenti effettuati per massimo 2 volte nei 6 mesi precedenti, superata la quale l'utente non avrebbe diritto al beneficio in oggetto. Si propone inoltre, sempre in ottica di coerenza con quanto previsto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, che, ai fini di tale verifica, siano comunque esclusi i ritardi dovuti: a) a cause non imputabili all'utente; b) connessi a importi dei quali l'utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l'impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro i successivi 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione (quest'ultima previsione fungerebbe inoltre da stimolo alla definizione tempestiva di eventuali criticità dovessero emergere dai documenti di fatturazione, a beneficio della funzionalità dell'intero sistema).

**R8.** L'ipotesi di introdurre una garanzia addizionale di tipo mutualistico potrebbe costituire certamente una soluzione in grado di rafforzare la stabilità del sistema, a vantaggio delle imprese di distribuzione, fermo restando che gli effetti economici a carico degli Utenti dovrebbero essere correlati a partire dal mese di decorrenza della garanzia reputazionale.

Tale garanzia addizionale sarebbe di fatto per il gas quanto già rappresentato per l'elettrico dal corrispettivo per l'accesso al rating e alla PCG dal CTTE (art. 4.9 allegato B del. 268/2015): proporzionale al rispettivo importo GAR determinato dall'Autorità e appunto finalizzato a costituire una ulteriore forma di garanzia, di natura mutualistica, che completa le garanzie reputazionali prestate e introdotto in un'ottica di minimizzazione del rischio (cfr. 2.1.9 del DCO 530/2019/R/eel). Si coglie comunque l'occasione, come anche segnalato in premessa, per richiedere l'introduzione, al pari del settore elettrico, di meccanismi più strutturati di reintegro dei crediti altrimenti non recuperabili.

**Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?**

**Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?**

**Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?**

**R9.** Sebbene la soluzione prospettata comporti un incremento delle procedure amministrative e della loro relativa complessità, si concorda con la logica sottostante.

Entrando nel dettaglio del fatturato da prendere a riferimento, il punto 4.22 del DCO propone che “l’ammontare della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla stima del fatturato dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio del servizio principale per i punti di riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione dell’utente, a prescindere che in tali mesi il punto di riconsegna fosse o meno compreso nel contratto dell’utente”.

Ai fini della congruità del calcolo delle garanzie da prestare, si segnala la necessità di prendere a riferimento la competenza dei mesi indicati, e quindi di considerare gli importi - comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte – fatturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

In merito alla stima dei volumi di PdR non a disposizione del DSO, si propone di semplificare la procedura, utilizzando un’unica modalità di stima pari a quanto già in uso per i casi di indisponibilità del dato di consumo storico per nuova attivazione dell’utenza (i.e. uso della tipologia e del profilo di consumo standard).

Inoltre, anche alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni in cui di frequente il DSO ha emesso nei confronti degli Utenti fatture di segno negativo, potrebbe essere utile opportunamente considerare eventuali componenti compensative derivanti da interventi regolatori straordinari sul mercato, e quindi definire già nella modalità di calcolo che l’importo della garanzia non possa assumere segno negativo, definendo un limite minimo pari a zero.

Infine, considerato che il DCO non propone modalità operative circa la gestione della transizione tra l’attuale metodo di definizione delle garanzie e il nuovo metodo, si propone che per i rapporti commerciali in essere sia lasciato al Distributore e all’Utente un congruo tempo successivo all’entrata in vigore della riforma, per l’implementazione di tale adeguamento.

**R10-R11.** Si condivide la logica di dimensionamento differente della garanzia in funzione della termicità stagionale. Occorre peraltro considerare che i punti di riconsegna di tipo tecnologico (senza componente termica) presentano un profilo di consumo piatto: per questi la riduzione della garanzia porterebbe ad una maggiore esposizione per l’impresa di distribuzione.

Si propone pertanto, per semplificare il meccanismo e considerare adeguatamente i PdR con profilo di consumo piatto, introdurre due momenti di definizione della garanzia:

- a settembre si definisce la garanzia "invernale" (valida per ottobre-marzo) sulla base delle fatture emesse nei mesi di gennaio-febbraio-marzo precedenti (contenenti quindi i consumi prevalenti della stagione invernale precedente);
- a marzo si definisce la garanzia "estiva" (valida per aprile-settembre), sulla base delle fatture emesse nei mesi di luglio-agosto-settembre precedenti (contenenti quindi il consumo della stagione estiva precedente)".

In questo modo, la definizione della garanzia estiva:

- sostituirebbe uno dei 4 momenti di verifica trimestrale di adeguamento della garanzia proposti in consultazione;
- consentirebbe di tenere nella giusta considerazione eventuali consumi di utenti che non risentono di contrazioni nel periodo estivo (i.e.: grandi industriali).

L'utente della distribuzione, una volta informato dall'Impresa distributrice della nuova base di calcolo sulla quale operare il dimensionamento, avrà la facoltà di richiedere a quest'ultima il corrispondente adeguamento della garanzia.

**Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?**

**Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?**

**R12.** Si esprime condivisione nei confronti dell'ipotesi illustrata, poiché l'incremento improvviso dei punti di riconsegna serviti può determinare effetti negativi sulla solidità dell'utente fino a quel momento provvisto di idoneo giudizio di rating. Si evidenzia tuttavia che la discriminante da considerare ai fini di una potenziale riduzione della solidità o affidabilità dell'utente non è costituita solamente dall'incremento dei PdR serviti oltre una certa soglia, ma anche e soprattutto dall'aumento dei volumi vettoriati che i nuovi PdR acquisiti potrebbero determinare, anche se non particolarmente numerosi. Ciò in relazione a specifiche tipologie di consumo cui potrebbero essere correlati. Si auspica pertanto di considerare, nella definizione della nuova regola cautelativa, un doppio livello di controllo sia in termini di soglia di aumento rilevante del numero dei



PdR, sia in termini di soglia di incremento dei volumi vettoriati, oltre le quali l'utente sarebbe obbligato ad integrare il proprio monte garanzie tramite garanzie reali e non più solamente reputazionali.

**R13.** Indipendentemente dal momento in cui l'agenzia di rating interviene per rivedere il giudizio, è necessario prevedere chiare e tempestive modalità di aggiornamento nei confronti dei distributori interessati.

**Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fidejussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?**

**R14.** Per ragioni di opportunità legate all'obiettivo di rendere maggiormente affidabili le fidejussioni assicurative, si condivide tale proposta.

**Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?**

**R15.** La correlazione tra le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura ed i termini di pagamento delle fatture potrebbe imporre alcune rigidità nei confronti dei processi di fatturazione, oltre che richiedere interventi organizzativi sui relativi sistemi, con conseguenti impatti tariffari. Si suggerisce, in sostituzione delle tempistiche proposte, di individuare una scadenza univocamente fissata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione della fattura. In questo modo, pur conservando i margini di flessibilità ai distributori nell'emissione delle fatture, è anche garantita certezza nella programmazione dei pagamenti per le società di vendita.

Si coglie infine l'occasione per rappresentare un tema che, pur non essendo specificamente oggetto degli spunti in consultazione, si inserisce perfettamente nell'ambito dell'intervento regolatorio in esame, in quanto finisce per condizionare uno degli obiettivi dell'azione regolatoria di cui alla presente istruttoria, che pure si condivide: quello dell'incentivazione della regolarità dei pagamenti. Trattasi, in particolare, del tema del "dettaglio contenente le informazioni relative ai singoli Punti di Riconsegna", che risulta, all'evidenza, strumento essenziale per gli Utenti per potere verificare la correttezza degli aggregati esposti in fattura e, in caso di esito positivo, per consentire una pronta effettuazione del pagamento.

Al riguardo, la regolazione è consapevole della rilevanza della questione, in quanto essa già prescrive, all'art. 12.3.1 del CRDG, che il DSO, unitamente ai documenti di fatturazione, sia tenuto a trasmettere agli Utenti anche tale dettaglio. Pur tuttavia, l'attuale formulazione del CRDG prevede che tale invio avvenga ancora non in modo automatico da parte dell'Impresa distributrice, bensì in relazione alle richieste degli Utenti interessati, condizionalità che, da un lato, finisce per apparire pleonastica (in considerazione del carattere obiettivamente necessario di tali informazioni, come sopra richiamato) ma che, dall'altro lato, essendo comunque normativamente prevista, genera complessità gestionali, che sono ancor più evidenti nel caso di Utenti che hanno come controparte una pluralità di DSO e devono gestire una pluralità di singole richieste da rinnovare. Si propone pertanto di espungere dal testo del CRDG l'inciso che segue "in relazione alle richieste degli Utenti interessati". Al fine di consentire alle Imprese distributrici di superare eventuali criticità gestionali ed operative conseguenti alla introduzione di automatismo nella comunicazione di tali dati, non più condizionata a singole richieste degli Utenti, si prospetta che l'entrata in vigore della previsione regolatoria possa avvenire decorsi 9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Sempre al fine di rendere prontamente fruibili le informazioni di dettaglio da parte degli Utenti, si auspica altresì che anche i tracciati relativi ai dettagli siano oggetto di standardizzazione, e che il canale di comunicazione degli stessi possa essere, almeno in prospettiva, quello del Sistema Informativo Integrato, superando l'attuale assetto che prevede l'infrastruttura del Portale, ovvero la PEC (ci si riferisce, in questo caso, tipicamente ai DSO di dimensioni più esigue) o comunque modalità differenziate di comunicazione che rendono meno fruibili i dati da parte dei soggetti interessati.



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma